

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE sul ricorso in appello n. 6682/03,

proposto dal signor A. A. M. ,

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO, la QUESTURA DI FIRENZE e la PREFETTURA DI FIRENZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti;

per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 1306/03 del 7.4.2003, notificata il 9.5.2003;

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Uditi, alla pubblica udienza del 29 aprile 2008, il relatore, Consigliere Gabriella De Michele, udito l'avv. Pi. per delega dell'avv. Pe.; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Attraverso l'atto di appello in esame, notificato il 5.7.2003, viene contestata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 1306/03 del 7.4.2003, notificata il 9.5.2003, attraverso la quale è stato respinto il ricorso proposto dal sig. A. A. M. (attuale appellante) avverso i provvedimenti - di estremi ignoti - di diniego nei confronti del medesimo della cittadinanza italiana, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la nota del Prefetto di Firenze n. prot. 2516/92 del 23.2.1994.

Nella citata sentenza si osserva come il diniego di concessione di cui trattasi risulti motivato con riferimento all'insufficienza del reddito del soggetto richiedente e con l'insussistenza di benemerienze, che giustifichino "l'attribuzione del beneficio per superiori motivi di interesse pubblico": tale motivazione è ritenuta congrua, in quanto legittimamente verrebbe negata la cittadinanza italiana "allo straniero non ritenuto in grado di rispettare i doveri di solidarietà economica e sociale, che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale, a causa di redditi nettamente inferiori a quelli previsti dall'art. 3 della legge 25.1.1990, n. 8 per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (Cons. St., sez. IV, 17.7.2000, n. 3958)".

In sede di appello l'interessato torna a prospettare, viceversa, censure di violazione o erronea applicazione dell'art. 9 della legge 5.2.1992, n. 91, nonché di difetto di motivazione, in quanto - pur essendo la concessione della cittadinanza atto di natura discrezionale - detta discrezionalità non potrebbe "sfociare nell'arbitrio" e richiederebbe comunque, in caso di diniego, "motivazioni congrue e rispondenti alla realtà dei fatti". Nella situazione in esame, sempre secondo la parte

appellante, non sarebbero specificate le caratteristiche, di cui il soggetto interessato avrebbe dovuto essere in possesso, tenuto conto del fatto che il medesimo risulta soggiornante in Italia da 23 anni ed è proprietario sia della casa di abitazione in località Le Sieci a Pontassieve, sia di un esercizio commerciale (bar) a Firenze. L'Amministrazione appellata non si è costituita nella presente sede di giudizio.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne i presupposti applicativi dell'art. 9, della legge 5.2.1992, n. 91, concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, sotto il profilo della legittimità di un diniego, riferito a reddito insufficiente del soggetto richiedente. La norma in questione, in effetti, circoscrive una fattispecie affidata a valutazioni ampiamente discrezionali, che implicano un delicato bilanciamento di interessi, fra l'aspirazione di un residente straniero ad essere pienamente integrato nella comunità nazionale, e l'interesse di quest'ultima ad accogliere come nuovi cittadini solo soggetti in grado di rispettarne le regole, ivi comprese quelle attinenti alla solidarietà sociale, nei termini previsti dalla Costituzione; in tale ottica, dette valutazioni risultano idonee a degradare ad interesse legittimo il diritto soggettivo ad acquistare lo status di cittadino italiano, con conseguente sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. VI, 22.3.2007, n. 1355; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 14.9.2006, n. 8128).

In presenza di una discrezionalità del tipo sopra indicato, d'altra parte, il sindacato giurisdizionale verte principalmente sui profili di eccesso di potere, che possono essere individuati quando l'eventuale diniego risulti illogico o contraddittorio, ovvero non giustificato anche attraverso gli atti a cui faccia richiamo "per relationem" (Cons. St., sez. VI, 22.3.2007, n. 1355).

Premesso quanto sopra - e per quanto interessa ai fini del presente giudizio - il Collegio osserva che l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante, prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un reddito, che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo e non gravi, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti (cfr. In tal senso, per il principio, Cons. St., sz. IV, 17.7.2000, n. 3958, 17.6.1998, n. 3145 e 28.7.1998, n. 2254). In tale ottica, non può ritenersi censurabile che - in assenza di particolari benemerienze, che possano compensare l'insufficienza del reddito dichiarato - detta insufficienza possa costituire causa "ex se" del diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che, come l'attuale appellante, risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro: situazione la cui persistenza, comunque, è assicurata dalla carta di soggiorno.

Sulla base dei principi sopra enunciati, l'appello non può che essere respinto. Nel caso di specie, infatti, l'appellante prospetta censure di

violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, che per le ragioni anzidette non appaiono condivisibili, non essendo stata smentita nella sua oggettività la circostanza, posta a base del diniego contestato (ovviamente da valutare, in base al principio "tempus regit actum", con riferimento alla situazione di fatto e di diritto sussistente alla data della relativa emanazione, non senza che i successivi sviluppi della situazione possano giustificare - se positivi, come si afferma nel caso di specie - una reiterazione dell'istanza).

In tale situazione - e con riferimento, quanto meno, alla data di emanazione dell'impugnato diniego di cittadinanza - non appaiono quindi ravvisabili profili di fondatezza dell'appello, di cui deve essere disposto il rigetto; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, appare equo disporre la compensazione, tenuto conto dei possibili profili evolutivi della vicenda, intervenuti in corso di giudizio,

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, RESPINGE l'appello n. 6682/03, specificato in epigrafe; COMPENSA le spese giudiziali;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25.06.2008